

000009

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 1872 Reg. Sent.

La Corte d'Appello di Firenze

N. 770/88 Reg. Gen.

Sezione SECONDA penale, composta dai Magistrati:

N. Camp. Pen.

770/

- 1. Cecioni Dott. Gianni Presidente
- 2. De Roberto " Marullo Consigliere
- 3. Carinzia " Francesco "

SENTENZA

Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott. ....

in data 5.7.88

H. De Roberto

Sentiti il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale contro

PACCIANI PIETRO nato a Vicchio il 7/1/1925 attualmente detenuto c/o C.C.M. Sollicciano - Firenze.

presente

IMPUTATO

a) del reato di cui agli artt. 519 1° e 2° c. N°1 e 2 cpv., 61 N°11 C.P. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso congiunto carnalmente con la propria figlia, Pacciani Rosanna minore di anni 16, con lui convivente e coabitante e altresì per avere costretto la stessa, dopo il conseguimento del 16° anno di età, a congiungersi carnalmente col medesimo con minaccia consistita nel prospettare alla figlia che l'avrebbe percossa se non avesse acconsentito al rapporto sessuale. In S. Casciano V.P. dal 1976 al novembre 1986 circa.  
Con l'aggravante sopra rubricata per aver commesso il fatto con abuso di autorità e di relazioni domestiche.

25-1-89  
trasmissione estratto sentenza alla Procura Gen. sede e Questura di

Il Cancelliere

b) ..... OMISSIS.....

c) del reato di cui agli artt. 519, 1° e 2° c. N°1 e 2, 81 cpv., 61 N° 11 C.P. per essersi congiunto carnalmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con la propria figlia Pacciani Graziella, minore degli anni 16, con lui convivente, e altresì per avere costretto la stessa, dopo il conseguimento del 16° anno di età, a congiungersi carnalmente col medesimo con la minaccia implicita che l'avrebbe percossa se non avesse acconsentito al rapporto sessuale.  
Con l'aggravante sopra rubricata di avere commesso il fatto abusando di autorità e di relazioni domestiche.  
In San Casciano Val di Pesa dal 1978 circa a tutt'oggi.

912 100 000  
fatto avviso di che all'art. 151 Cod.p.p.

Il Cancelliere

e) del reato di cui all'art. 572 C.P. per avere maltrattato Pacciani Rosanna, Pacciani Graziella e Manni Angiolina figlia e moglie del medesimo e con lui conviventi, percuotendole ripetutamente e sistematicamente.  
In San Casciano V.P. denunciato il 21/5/87.

APPELLANTE

L'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 12/2/88 che dichiarava Pacciani Pietro colpevole dei reati ascrittogli, ritenuta la continuazione tra i medesimi, con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e, letti ed applicati gli artt. 483 e 488 C.P.P., lo condannava alla pena di anni otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia, cautelare, al risarcimento dei danni verso le parti civili da liquidarsi in separata sede nonché al pagamento delle spese di costituzione e di difesa delle parti civili, che si liquidano in L. 1.478.800.=, di cui L. 1.400.000.= per onorari.  
Visti gli artt. 28 e 541 C.P., dichiarava il Pacciani Interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Lo condannava inoltre alla perdita della potestà di genitore.  
Visto l'art. 6 e segg. DPR 16/12/86 N° 865, dichiarava condonati mesi sei della pena come sopra inflitta.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con radiotelegramma in data 22/5/87 (p. 4), i Carabinieri di San Casciano Val di Pesa riferivano che, il 19/5/87, cate Rossi CECRESTINA aveva telefonato a detto Comando, ha comunicato che PACCIANI ROSANNA le aveva raccontato come il proprio padre PACCIANI PIETRO SI FOSSE CONGIUNTO CARNALMENTE, PER ANNI, CON LEI, E CON LA SORELLA GRAZIELLA.  
Alle 13 dello stesso giorno 19/5/87, si erano presentate presso i verbalizzanti la Rossi CECRESTINA, cate BIAGINI WILMA, e PACCIANI ROSANNA, nate a Firenze il 5/3/66.  
E le PACCIANI aveva presentata DENUNCIA - QUERELA (p. 8) contro il padre PACCIANI PIETRO, esponendo che, quando ella aveva all'incirca 10 anni, costui si era CONGIUNTO CARNALMENTE CON LEI, trattandola in compagnia. Dallo quella volta, suo padre, senza usarle violenza, ma convincendole, SI ERA CONGIUNTO NUMEROSE ALTRE VOLTE.

confronti delle due figure in un lungo volgere di ANNI, l'aumento delle pena - base operato dai primi giudici per la continuazione è perfettamente adeguato alle circostanze ed alla gravità degli episodi. Considerate, infine, la gravità di dette violenze in rapporto al delitto di maltrattamenti, la parte condonabile e dichiarate condonate - l'eventuale aumento di pena, richiesto dai primi giudici a detto delitto, appare equamente determinata.

L'impugnate sentenza va, dunque, integralmente confermata, con la conseguente condanna dell'addebitante al pagamento delle maggiori spese processuali, nonché alla rigusione delle spese di assistenza e difesa a favore delle parti civili costituite, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE, SEZIONE SECONDA PENALE, visti gli artt. 213 e 523 C.P.P., conferma la sentenza del TRIBUNALE DI FIRENZE in data 12/2/88, addebitata dall'imputato PACCIANI PIETRO, e condanna quest'ultimo al pagamento delle spese processuali di questo grado del giudizio, nonché alla rigusione delle spese di assistenza e difesa a favore delle parti civili costituite, che liquida, per questo grado, in complessive Lit. 1.006.000, di cui Lit. 1.000.000 per onorari e diritti.

Costi decisi in Firenze, il 5 luglio 1988

se rel. est.

Il Presidente

Il cancelliere

Il Cancelliere

Depositata in Cancelleria

il 7 1 AGO. 1988


Addi 6 Luglio 1888 ric. imputato

Addi 7 Luglio 1888 ric. difensore

Addi 25 Ottobre 1888 atti in Cassazione

La Corte di Cassazione con  
sentenza 22-12-88 rigetta il ricorso  
e condanna il ricorrente a L. 500.000  
alla Cassa delle Ammende.

IL CANCELLIERE



APPELLI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE PENALE DI FIRENZE - (Sez. PRIMA )

composto dai magistrati:

dott. Antonio Parigi ..... Presidente

dott. Enrico Ognibene ..... Giudice

dott. Federico Lombardi ..... » est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa penale n. 1201/87 R.G.

contro

PACCIANI Pietro, nato a Vicchio il 7/1/1925, attualmente detenuto c/o C.C.M. Sollicciano - Firenze; arrestato : 30/5/87

detenuto - presente,

imputato

A) del reato di cui agli artt. 519 1° co. e 2° co. n.1 e 2 cpv., 61 n.11 C.P. per essersi, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso congiunto carnalmente con la propria figlia Pacciani Rosanna minore degli anni 16, con lui convivente e coabitante e altresì per avere costretto la stessa, dopo il conseguimento del 15° anno di età, a congiungersi carnalmente col medesimo con minaccia consistita nel prospettare alla figlia che l'avrebbe percossa se non avesse acconsentito al rapporto sessuale. In S.Casciano V.P. dal 1976 al novembre 1986 circa.

Con l'aggravante sopra rubricata per aver commesso il fatto con abuso di autorità e di relazioni domestiche.

B).....omissis.....

./.

57 3/3 000004

N. 1/81 Reg. Sent.

SENTENZA

in data 12/2/1988

Depositata in Cancelleria

oggi 10/3/88

Il Cancelliere

Li, 14/3/88

Fatto avviso di che all'articolo 151 Cod. p.p.

Il Cancelliere

C) del reato di cui agli artt. 519, 1° e 2° co. n.1 e 2, 81 cpv., 61 n.11 C.P. per essersi congiunto carnalmente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con la propria figlia Pacciani Graziella, minore degli anni 16, con lui convivente, e altresì per avere costretto la stessa, dopo il conseguimento del 16° anno di età, a congiungersi carnalmente col medesimo con la minaccia implicita che l'avrebbe percossa se non avesse acconsentito al rapporto sessuale.=  
 Con l'aggravante sopra rubricata di avere commesso il fatto abusando di autorità e di relazioni domestiche.=  
 In San Casciano Val di Pesa dal 1978 circa a tutt'oggi.=

D).....omissis.....

E) del reato di cui all'art. 572 C.P. per avere maltrattato Pacciani Rosanna, Pacciani Graziella e Manni Angiolina figlie e moglie del medesimo e con lui conviventi, percuotendole ripetutamente e sistematicamente.=  
 In S.Casciano V.P. denunciato il 21/5/87.=

=====

FATTO E DIRITTO

In seguito a formale istruzione Pacciani Pietro era rinviato a giudizio per rispondere dei reati come ascrittigli in epigrafe.

Ora, gli elementi probatori a carico del prevenuto sono costituiti dalle ripetute e dettagliate dichiarazioni rese nel processo dalle due giovani figlie Pacciani Rosanna e Pacciani Graziella nonché dalla moglie Manni Angiolina, che hanno fornito un quadro terribile della loro situazione personale e familiare.

Pacciani Rosanna ha riferito in particolare: 1) che dall'età di 10-12 anni era costretta a soggiacere alle brame sessuali del padre sotto la minaccia di percosse; 2) che nei primi tempi, e comunque fino all'età di 15-16 anni, aveva avuto rapporti sessuali con lui sempre fuori casa (in campagna, in garage o in cantina) e che gli stessi erano consistiti in toccamenti nelle parti intime, in masturbazioni ed in coiti orali ("..mio padre mi metteva anche il membro in bocca richiedendomi di succhiarlo.."); 3) che verso i 17 anni aveva invece cominciato ad avere "rapporti sessuali completi", nel senso che il padre l'aveva "svernata" ed introdotto ripetutamente il membro nella vagina; 4) che analoga situazione era toccata alla sorella più piccola Graziella, ugualmente costretta ad avere rapporti sessuali col padre fin dall'età di 14 anni; 5) che, da quando si erano trasferite di casa da Monte Firidolfi a Mercatale, i rapporti sessuali avvenivano la sera

matrimoniale, congiungendosi con entrambe e alternando gli atti sessuali; 6) che tutto ciò era a conoscenza della madre, che aveva dovuto ugualmente subire la situazione, fino al punto che, in occasione degli atti sessuali nel letto matrimoniale, non poteva mettere i piedi in camera e doveva invece andare a dormire altrove, da sola; 7) che esse donne vivevano nel terrore, in quanto venivano "sistematicamente" picchiate da lui per i motivi più banali, ed a volte anche "a sangue"; 8) che si era alla fine determinata a denunciare il padre, quando aveva temuto che la sorella Graziella fosse rimasta incinta di lui, avendo costei avuto un ritardo mestruale di 2-3 mesi.

Pacciani Graziella ha confermato la suddetta situazione, aggiungendo: 1) che la madre sapeva tutto, ma non aveva mai potuto opporsi per paura di essere picchiata in maniera ancora più grave di quanto le toccava; 2) che il padre, fin dall'inizio, le aveva introdotto il membro nella vagina, togliendolo solo quando "veniva"; 3) che anche lei non si era più sentita di tacere e di subire, da quando aveva avuto il ritardo mestruale; 4) che il padre, infine, aveva avuto rapporti sessuali con lei fino a due giorni prima dell'arresto.

Manni Angiolina, sventurata madre delle due ragazze, ha riferito a sua volta: 1) che il marito aveva avuto rapporti sessuali continui con le figlie fin da quando queste avevano poco più di 10 anni; 2) che lei era stata sempre picchiata alla testa, ~~xx~~ anche con pezzi di legno, per cui nulla aveva potuto fare contro la prepotenza del marito; 3) che, quando costui si portava a letto le figlie nella camera matrimoniale, lei doveva andare a dormire da sola in altra stanza.

Sicché, alla stregua della suddetta situazione probatoria, deve essere riconosciuta piena credibilità alle due ragazze, poste che le loro dichiarazioni appaiono ferme, precise e concordanti e che anche la loro decisione di denunciare il padre è stata lungamente meditata e sofferta, come è dato cogliere anche dalle dichiarazioni di Rossi Celestina e Biagini Wilma che ebbero per prime a raccogliere le confidenze di Pacciani Rosanna, portata a confidarsi ~~per~~ per il sospetto stato di gravidanza della sorella. Né può parlarsi di una congiura ordita dalle due ragazze contro il padre, trovando il loro assunto conferma nelle dichiarazioni della

be

loro madre. Sintomatico è anche il fatto che, prima di quelle confidenze e prima della denuncia ai CC, Pacciani Rosanna è più volte scappata di casa per sottrarsi al regime di vita cui veniva costretta (circostanza ammessa dallo stesso prevenuto, anche se in chiave ovviamente diversa) e che la stessa ha poi parlato in più occasioni di "ammazzarsi" alla signora presso cui lavorava come domestica (teste Biagini), segno evidente che da tempo viveva in segreto quel terribile dramma umano.

I fatti di cui alle imputazioni appaiono quindi ampiamente provati. Ricorrono di conseguenza i contestati reati, posto che il prevenuto -col riferito comportamento- si è innumerevoli volte congiunto carnalmente, anche per via orale, con le predette figlie Rosanna e Graziella (fin dalla loro tenerissima età) e che ha poi sottoposte le stesse e la moglie Manni Angiolina ad una serie continua di vessazioni fisiche e morali, fino a picchiarle "sistematicamente" quasi tutti i giorni, anche "a sangue", facendo uso di mani e calci nonché di bastoni, tenaglie, pinze e quant'altro gli capitava a portata di mano.

L'imputato va quindi dichiarato colpevole di tutti i reati, che possono essere unificati per continuazione, ex art.81 CP. Allo stesso Pacciani Pietro ~~non~~ possono essere poi concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, per meglio adeguare la pena ai fatti.

Pertanto, tenuto conto della oggettiva gravità dei reati, della loro reiterazione in un arco di oltre dieci anni nonché della tracotanza mostrata dal prevenuto anche nel corso della istruttoria dibattimentale (indice di una spiccata capacità a delinquere, comprovata anche dal grave precedente per omicidio volontario), pena adeguata appare quella di anni Otto di reclusione (a.5 + cont.= a.8), così determinata sulla base del delitto sub A) quale reato più grave. Al riguardo si deve osservare che l'aumento di anni tre per la continuazione va ripartito come segue: anni 2 e mesi 6 per gli episodi di violenza carnale (come dai capi A e C) e mesi 6 per il delitto di maltrattamenti di cui al capo E). Di conseguenza, l'indulto di cui al DPR 865/86 va limitato alla misura di mesi sei (cioè



alla sola pena inflitta in continuazione per il delitto di cui all'art.572 CP), essendo detto beneficio escluso per legge per i delitti di cui all'art.519 CP, ex art.8 citato DPR.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui in dispositivo. L'imputato è inoltre tenuto per legge al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, al risarcimento in separata sede dei danni verso le parti civili nonchè al rimborso alle stesse delle spese di costituzione e di difesa, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale dichiara Pacciani Pietro colpevole dei reati ascrittigli, ritenuta la continuazione tra i medesimi, con attenuanti generiche ritenute equivalenti alla contestata aggravante, e, letti ed applicati gli artt.483 e 488 CPP, lo condanna alla pena di anni Otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, al risarcimento dei danni verso le parti civili da liquidarsi in separata sede nonchè al pagamento delle spese di costituzione e di difesa delle parti civili, che si liquidano in L.I.478.800=, di cui L.I.400.000 per onorari.

Visti gli artt. 28 e 54I CP, dichiara il Pacciani interdetto in perpetuo dai pubblici uffici. Lo condanna inoltre alla perdita della potestà di genitore.

Vista l'art.6 e segg. DPR 16.12.86 n.865, dichiara condonati i sei mesi della pena come sopra inflitta.

Firenze, 12.2.88

Il Giudice estensore

Il Presidente

*G. Lombardi*

*[Signature]*

*Il Cancelliere*

*App imp 13/2/88*

*P. Pacciani*  
*19/2/88*  
*[Signature]*